

N. R.G. 6394/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione lavoro
verbale della causa
tra

DESIRE' ZANELLA
MARILISA ANASTASIO
GABRIELLA NICOTRA
MARIA CRISTINA DI BIASIO
SILVIA LA LEGGIA
MARIA AMATO
ANTONIA FIORELLO
MARIA IVANA MAGGIO
CATERINA REGA
SAMANTHA SEGGIO
ANNAMARIA SCALA
GIUSEPPA FORESTIERE
ANGELA ORNELLA LIMOTINI
RAFFAELLA NICOLAI
ANGELA RATTA'
LEONARDO LO IOCO
PIERA VALERIA CARRABINO
TEODOLINDA TOSCANO
NICOLETTA SANTIN
ANTONIETTA PASQUALINA SCIARAFFA
SIMONA ROSSIGNOLI
LEONARDO DE SIMONE
ANNUNZIATA MORISE
SALVATORE MARCHESE
CRISTINA ZECCHILLI
SONIA VERGA
DENISE MARTINO
DANIELA PINNA
SILVIA CASTELLI
TIZIANA VALERIA DI BARTOLO
FRANCESCA SERGI
DEBORAH TERMINIO

RICORRENTE

e



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONVENUTO

Oggi, 02/10/2015 alle ore 9.30, innanzi al dott. Giorgio Mariani, sono comparsi:

per i ricorrenti, l'Avv. Di Trani;

nessuno compare per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**;

l'Avv. Di Trani insiste nelle proprie istanze istruttorie;

Il Giudice

rilevato che, secondo l'insegnamento della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono *contraddittori necessari* i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di *tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti*, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, *ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001*, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove *sia chiesto solo il risarcimento del danno*, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto" (Cass. Sez. L, n. 14914 del 5 giugno 2008);

poiché il litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., n. 14820 del 27 giugno 2007, art. 102 c.p.c.);

rilevato infine che la notificazione nei modi ordinari si presenta di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari, **autorizza** i ricorrenti a richiedere la notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.);

rinvia all'udienza del **29 gennaio 2016 ore 9.30**.

Il Giudice
dott. Giorgio Mariani

